



MINISTERO
DELL'INTERNO

*Il Commissario per il Coordinamento delle
Iniziative di Solidarietà per le Vittime dei Reati di Tipo Mafioso
e dei Reati Intenzionali Violenti*

ATTIVITA' DEL COMITATO DI SOLIDARIETA'

RELAZIONE ANNUALE 2023

INDICE

| | |
|---|----------------|
| INTRODUZIONE | pag. 7 |
| 1. RISORSE E ORGANIZZAZIONE | pag. 13 |
| 2. ALIMENTAZIONE DEL FONDO | pag. 15 |
| 3. VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO | pag. 17 |
| - domande di accesso al Fondo di rotazione | pag. 19 |
| - attività deliberativa | pag. 31 |
| - questioni interpretative | pag. 35 |
| - contenzioso | pag. 38 |
| 4. VITTIME DEI REATI DOLOSI CONTRO LA PERSONA | pag. 51 |
| - domande di accesso al Fondo di rotazione | pag. 54 |
| - attività deliberativa | pag. 56 |
| - modifiche normative | pag. 61 |
| - questioni interpretative | pag. 64 |
| - contenzioso | pag. 65 |
| 5. ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E VIOLENZA DI GENERE E FAMIGLIE AFFIDATARIE | pag. 69 |
| - domande di accesso al Fondo di rotazione | pag. 77 |
| - attività deliberativa | pag. 79 |
| - questioni interpretative | pag. 83 |
| 6. PROGRAMMA DI INFORMAZIONE | pag. 87 |
| 7. CONCLUSIONI | pag. 91 |



INTRODUZIONE

La relazione 2023 illustra gli aspetti fondamentali dell'attività del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti e dell'Ufficio del Commissario analizzando i dati statistici, le più significative iniziative assunte, le problematiche emerse in fase interpretativa, nonché le modifiche normative intervenute nell'ottica di una maggiore ottimizzazione e semplificazione dei procedimenti di concessione dei benefici.

Il Comitato, cui va riconosciuta l'assiduità, la competenza e la lungimiranza nell'attività svolta, ha esaminato numerose istanze di accesso al Fondo di solidarietà sia per le vittime dei reati di mafia, che per le vittime dei reati intenzionali violenti e ha anche proceduto, nel corso di un'adunanza plenaria con i componenti effettivi e supplenti, a formulare condivise linee di indirizzo su problematiche interpretative di carattere generale, oltre che a fornire pareri sulle numerose proposte di modifiche normative intervenute.

Tra queste ultime, la recente legge 24 novembre 2023, n. 168 per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica rappresenta un impegno significativo da parte dello Stato per combattere una vera e propria piaga sociale che ha assunto un carattere di accentuata gravità e attualità negli ultimi tempi.

Questa legge costituisce un'importante azione per proteggere ulteriormente le vittime innocenti, in particolare sul piano della prevenzione, per sradicare un fenomeno che colpisce in maniera dolorosa e troppo spesso mortale le donne e gli orfani di femminicidio.

Nel provvedimento sono presenti numerose novità, come l'introduzione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti che da sessanta passa a centoventi giorni.

Di particolare rilievo è, poi, la previsione di una provvisoria a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime di femminicidio e violenza sessuale, che possono ottenere una quota del beneficio economico in tempi più rapidi.

Si prevede, quindi, che nel caso dei reati commessi in ambito domestico e ricorrente lo stato di bisogno della vittima o dei suoi eredi, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti possa concedere una anticipazione dell'indennizzo nella misura massima di un terzo dell'importo, prima che sia pronunciata una sentenza definitiva.

Inoltre, con la legge 27 novembre 2023, n. 170 sono stati riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2025, i termini di presentazione della domanda previsti per i reati commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, nonché i termini di presentazione della domanda per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesioni personali gravissime e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2025, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è di centoventi giorni.

Il 2023 è stato un anno particolarmente importante per il Comitato e per l'Ufficio commissariale per le rilevanti novità che si sono concretizzate nel periodo, frutto della lungimiranza dell'Organo collegiale e del decisivo impegno di una parte consistente del personale della struttura che, nonostante ridottissimo nel numero, ha profuso incessante impegno nel lavoro quotidiano. Questo è tanto più vero se si considerano le oggettive difficoltà e quelle di ordine meramente operativo in conseguenza anche della pandemia.

L'Ufficio registra, infatti, ancora una forte carenza di organico, pari a circa il 50 % delle unità di personale dell'Amministrazione civile previste, nonostante l'avvicendamento di alcune unità avvenuto nel corso dell'anno.

Il 2023 ha comportato, altresì, la necessità di impegnare in modalità agile circa il 50 % delle risorse umane disponibili.

Nonostante le citate difficoltà, l'Ufficio si è particolarmente impegnato nel mantenere l'efficienza nell'esame delle istanze, in piena collaborazione con gli organi istituzionali coinvolti nelle istruttorie.

L'impegno profuso ha comportato, anche per il 2023, non solo il superamento dell'obiettivo di trattazione delle pratiche prefissato ma anche la proposizione di soluzioni interpretative nell'applicazione della normativa sia riguardante le vittime di mafia che le vittime dei reati violenti dolosi, di cui si riferisce più diffusamente nei capitoli dedicati.

Ciò nonostante, è doveroso esprimere il più vivo apprezzamento ai componenti del Comitato di solidarietà, al personale, dirigenti e non, in servizio presso l'Ufficio commissariale ed ai colleghi delle Prefetture, nonché alla Concessionaria Consap.

In particolare, i componenti del Comitato, in rappresentanza dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Concessionaria Consap, hanno saputo affrontare, non senza sacrificio, compiti delicati, in aggiunta a quelli già gravosi dei loro Uffici, assicurando, nei lavori delle 22 sedute, preziosi contributi di analisi e valutazione di elevatissimo contenuto professionale e garantendo, al contempo, assiduità, puntualità e disponibilità ai massimi livelli.

Il personale in servizio, in numero sempre esiguo, ha svolto i compiti assegnati con grande passione, dedizione e particolare abnegazione. Per molti di loro, le conseguenze della pandemia, legate anche al diradamento della presenza fisica nel luogo di lavoro, ha rappresentato l'occasione per accrescere l'impegno e aumentarne l'efficienza, migliorando la performance dell'Ufficio.

I Prefetti e le Prefetture, così come il personale delle Forze di Polizia in sede locale, hanno sempre assicurato, in piena sinergia, il costante e qualificato contributo informativo, reso talvolta estremamente difficile dalla necessità di procedere ad approfondimenti su fatti e circostanze spesso risalenti nel tempo, sulle istruttorie, soprattutto per l'equilibrata applicazione della norma recata nella materia dall'art. 15 della legge 122/2016, che ha introdotto, tra i requisiti soggettivi da accertare, quello della totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenti.

La costante e continua sinergia con la Concessionaria Consap, che ha sempre dimostrato grande disponibilità e collaborazione, ha reso possibile il completamento dell'informatizzazione degli atti di archivio,

consentendo di ottenere importanti ed evidenti benefici in ambito di consultazione delle pratiche, utilizzo degli spazi, salvaguardia dei documenti, loro conservazione a termini di legge e anche la possibilità, per i componenti del Comitato, di ricostruire le interpretazioni deliberative e la prassi giurisprudenziale attraverso un agevole accesso agli atti di archivio.

Nel corso del 2023, il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti ha rafforzato ulteriormente la propria missione di garanzia solidaristica articolando i suoi interventi su tre direttrici, tutte riconducibili al “Fondo di rotazione”:

- i risarcimenti in favore delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso e dei loro familiari;
- gli indennizzi alle vittime dei reati intenzionali violenti (femminicidi, violenze sessuali);
- i benefici in favore degli orfani dei crimini domestici.

Anche attraverso queste iniziative, l’Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali vuole essere sempre più accanto alle vittime innocenti dei reati violenti e ai loro familiari, in tutti i percorsi che si trovano ad affrontare dal punto di vista emotivo, psicologico ed economico, estremamente delicati, e a coloro che hanno subito, in maniera traumatica, così efferati delitti.

Il Commissario
Felice Colombrino

1 - RISORSE E ORGANIZZAZIONE

L'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti è stato istituito con decreto del Ministro dell'Interno, in data 27 novembre 2001.

Con il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, si è provveduto alla riorganizzazione dell'Ufficio, contestualmente istituendo un Ufficio di Supporto al Comitato, con proprio organico.

Il personale previsto per le due articolazioni consiste in totale, nelle seguenti unità:

2 Viceprefetti;

2 Viceprefetti Aggiunti;

24 funzionari ed impiegati per le mansioni amministrative, amministrativo-contabili, tecnico-informatiche, di archivio e di anticamera appartenenti al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno;

5 unità di personale appartenente ad altra Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2023, l'Ufficio ha potuto contare su 12 risorse di personale civile sulle 24 previste, pari quindi al 50 % dell'organico e una sola risorsa della carriera prefettizia su quattro, pari al 25 % dei dirigenti previsti.

L'Ufficio si avvale altresì di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, in misura di 4 unità sulle 5 previste.

Nel corso del 2023, come previsto dal decreto del Ministro della Pubblica amministrazione in data 8 ottobre 2021, disciplinante modalità organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente e nuove disposizioni sul lavoro agile, e successive disposizioni del competente Dipartimento per le politiche del personale, sono stati stipulati contratti individuali di lavoro agile, nella misura di n. 9 unità su 12, pari al 75 % per cento delle risorse dell'Amministrazione civile, di cui n. 4 unità per 2 giorni a settimana e n. 5 unità per 1 giorno a settimana.

Non svolgono l'attività lavorativa in modalità agile né il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato né il personale prefettizio.

L'Ufficio si è avvalso anche delle 4 risorse rese disponibili dalla Concessionaria Consap, ai sensi dell'atto concessorio stipulato il 20 luglio 2020, con profilo di funzionario e di archivista, 3 delle quali svolgono per due giorni a settimana attività lavorativa in modalità agile.

2 - ALIMENTAZIONE DEL FONDO

La legge 22 dicembre 1999, n. 512, istitutiva dei benefici in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, ha previsto nell'art. 1 che a tale scopo fosse dedicato apposito Fondo di rotazione, istituito presso il Ministero dell'Interno.

Inizialmente finalizzato al ristoro dei danni solo per le vittime di mafia, è stato unificato dal decreto legge 29/12/2010, n. 225 con il Fondo per le vittime dell'usura e dell'estorsione.

A seguito dell'acquisizione delle competenze in materia di reati dolosi con violenza alla persona (legge 7 luglio 2016, n. 122) e in materia di orfani di crimini domestici e violenza di genere (leggi 205/2017, 4/2018, 145/2018 e 69/2019), il nome del Fondo è stato modificato in Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.

Per gli interventi di solidarietà in favore delle vittime di mafia e di usura ed estorsione, nel 2023 il Fondo è stato finanziato con un contributo dello Stato in misura fissa (circa 12 milioni di euro annui) e con entrate variabili (provenienti da un contributo sui premi assicurativi - rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto), oltre che dai beni oggetto di confisca per usura, da donazioni o lasciti e da una quota pari alla metà delle confische annuali e delle vendite ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 165 (disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).

A valere sulle risorse del Fondo, alle vittime dei reati mafiosi viene corrisposta una somma pari al risarcimento fissato dal giudice penale (in caso di sentenza con provvisionale) o dal giudice civile contro l'autore del reato. A sua volta, avvenuto il pagamento, il Fondo è surrogato nei diritti della vittima contro il reo.

Per l'erogazione degli indennizzi in favore delle vittime dei reati dolosi contro la persona e per i benefici in favore degli orfani di crimini domestici e violenza di genere, il Fondo nella medesima annualità è stato alimentato rispettivamente da ulteriori 11 milioni e quattrocentomila euro per i primi e da 12 milioni per i secondi.

Anche per gli indennizzi per le vittime dei reati dolosi contro la persona il Fondo si surroga al debitore, avvenuto il pagamento.

La gestione del Fondo è stata affidata dalla legge alla Concessionaria Consap S.p.A. e le modalità della gestione sono fissate in un atto di concessione, della durata di 5 anni, sottoscritto il 20 luglio 2020.

3 - VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

La legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha istituito la figura del Commissario che coordina le iniziative di solidarietà per le vittime di mafia ed un apposito Fondo di rotazione gestito da un Comitato presieduto dal Commissario.

Con il d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo.

Sono beneficiari delle risorse le persone fisiche costituite parte civile nel processo penale che abbiano ottenuto in loro favore una sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, e alla rifusione delle spese e onorari; le persone fisiche costituite in un giudizio civile per i danni causati da un reato accertato in giudizio penale; gli Enti costituiti parte civile nel processo penale o in un giudizio civile solo per le spese processuali.

Presupposto è la commissione di un reato ai sensi dell'art. 416 bis o avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis o di altro delitto commesso al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso.

Viene così assicurato, a quanti hanno subito danni giudizialmente liquidati, derivanti da fatti di criminalità organizzata di tipo mafiosa, di ottenere l'effettivo e rapido pagamento attraverso il diretto intervento dello Stato e per esso del Fondo di rotazione.

La legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha così inteso rafforzare la tutela dello Stato nei riguardi delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso, potenziando gli strumenti in campo e allargando l'ambito degli interventi di solidarietà.

Il Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso è stato quindi istituito per evitare che le persone colpite dalla mafia siano vittime due volte: una prima volta quando subiscono i reati, una seconda volta quando non possono conseguire il risarcimento per il danno subito da parte del reo.

La normativa prevede, quali criteri di esclusione dall'accesso al Fondo, sentenze di condanna definitiva ai sensi dell'art. 407 c.p.p. comma 2 lett. a, o se sia stata applicata una misura di prevenzione ai sensi della legge 575/1965 o nei casi di frequentazioni delinquenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b della legge n. 302/1990. Sono inoltre esclusi dai benefici coloro che abbiano un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'art. 407 c.p.p. comma 2 lett. a o nei cui confronti sia in corso di applicazione una misura di prevenzione di cui alla legge 575/1965.

L'accesso al Fondo è denegato anche nell'ipotesi in cui i procedimenti penali o di irrogazione della misura di prevenzione indicata si riferiscano alla vittima del reato salvo che la vittima stessa non abbia assunto la qualità di collaboratore di giustizia.

Il Comitato di solidarietà, quale organo collegiale, esamina e delibera l'accesso al Fondo di coloro che ne hanno diritto e che ne fanno richiesta.

Presieduto dal Commissario è composto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 512/1999, da un rappresentante del Ministero dell'Interno, da due rappresentanti del Ministero della Giustizia, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da un rappresentante del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché da un rappresentante, senza diritto di voto, della Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (Consap), a cui è affidata la gestione economica del Fondo.


Di seguito si riportano i dati relativi all'attività svolta nel 2023 ed articolati per istanze prodotte e deliberazioni del Comitato di solidarietà.

Domande di accesso al Fondo di rotazione

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 sono pervenute 672 istanze di accesso al Fondo di rotazione presentate dalle vittime dei reati di tipo mafioso.

Pur essendosi riscontrata una breve flessione delle domande pervenute, si conferma un trend di richieste di accesso al Fondo uniforme rispetto agli ultimi anni.

ISTANZE PERVENUTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI




Come è noto, oltre alle persone fisiche possono accedere al Fondo di rotazione le Associazioni o gli Enti per il solo rimborso delle spese legali di costituzione di parte civile in un giudizio contro rei di mafia, purché, come previsto dalla legge n. 512/1999, siano iscritti nel registro prefettizio, ai sensi della legge n. 44/1999, oppure se dall'atto costitutivo emergano le finalità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso o abbiano partecipato, nell'ultimo biennio, ad almeno un giudizio o partecipino, non occasionalmente, ad iniziative di diffusione della cultura della legalità e purché non ricorrano condizioni ostative nei confronti del presidente o rappresentante legale.

Nell'anno in esame, il numero delle istanze presentate dalle persone fisiche è quasi pari a quello delle istanze presentate dalle persone giuridiche: 339 sono le istanze provenienti dai privati, che rappresentano

il 51% del totale (il numero si riferisce alle istanze presentate, tenendo però conto che una stessa persona può avanzare più domande per lo stesso fatto criminoso: per provvisionale, spese legali, più sentenze di condanna a carico di coimputati, più risarcimenti disposti con diverse sentenze di condanna), e 333, ossia il 49%, sono le istanze prodotte dagli Enti e dalle Associazioni.

ISTANZE PRESENTATE IN PERCENTUALE



Sebbene negli anni precedenti le istanze delle persone fisiche abbiano superato quelle delle associazioni, invertendo il trend negativo, nell'anno 2021 si è registrato nuovamente un aumento delle istanze presentate dalle Associazioni, confermato anche nel 2022 e nel 2023.

Sotto il profilo della distribuzione territoriale, le istanze provengono quasi esclusivamente (91% del totale) dalle 4 regioni meridionali, tradizionalmente più esposte ai fenomeni mafiosi (Sicilia, Campania, Calabria e Puglia), mentre per il rimanente 9% spicca il Lazio con 49 istanze e seguono, con uno scarto rilevante, il Trentino Alto Adige (4), la Lombardia e la Toscana (3), il Piemonte (2) e le Marche e l'Emilia Romagna con 1 sola domanda.


In particolare, sono state presentate le seguenti istanze:

- n. **442** dalla Sicilia (il 66 %) con una diminuzione di 104 istanze rispetto all'anno precedente;
- n. **104** dalla Campania (il 15%), con un aumento di 28 domande nel raffronto con il 2022;
- n. **49** dal Lazio (il 7%), con un aumento di 3 domande rispetto al 2022;
- n. **15** dalla Puglia (poco meno del 3%) con un decremento di 15 istanze rispetto all'anno precedente;
- n. **48** dalla Calabria (il 7%) che ha più che raddoppiato le istanze con un incremento di 28 domande rispetto all'anno precedente.


Per le altre Regioni sono state presentate il seguente numero di domande:



- n. **4** dal Trentino Alto Adige;
- n. **3** dalla Lombardia e n. **3** dalla Toscana;
- n. **2** dal Piemonte;
- n. **1** dall'Emilia Romagna e n. **1** dalle Marche.



**DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE DOMANDE
DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE**




**DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE
RAFFRONTO ULTIMI 5 ANNI DISTINTE PER REGIONI**












- Si è registrato per la regione **Sicilia** una flessione delle istanze pervenute nell'anno di riferimento rispetto al 2022, pari al 19%;
- per la **Campania** si è registrato un aumento delle istanze rispetto all'anno precedente, pari al 42,6%;
- le domande presentate nella regione **Calabria** hanno avuto un incremento, nel 2023, pari al 140% rispetto all'anno precedente;
- il **Lazio** ha mantenuto nell'anno di riferimento un andamento costante rispetto all'anno precedente;
- per la regione **Puglia** si è avuto un netto calo delle istanze pervenute rispetto all'anno precedente, pari al 100%;
- le **altre Regioni** hanno avuto un aumento del 75% rispetto all'anno precedente.



Per il 2023, la situazione a livello provinciale conferma **Palermo** come la provincia da cui proviene il maggior numero di domande **325**, seguita da Napoli **61**, Roma **46**, Caltanissetta e Caserta rispettivamente con **38** e **37** istanze.



PROVINCE MAGGIORMENTE INTERESSATE



**DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE
RAFFRONTO ULTIMI 5 ANNI DISTINTE PER PROVINCE**







- per la città di **Palermo** si è registrata una flessione del numero delle istanze pervenute nell'anno di riferimento, pari al 20% rispetto all'anno precedente;
- la provincia di **Napoli** ha avuto un aumento delle domande nell'anno di riferimento, pari al 126% rispetto all'anno precedente;
- la città metropolitana di **Roma** ha mantenuto un numero costante nell'anno di riferimento rispetto all'anno precedente;
- per la provincia di **Catania** si è avuto un netto calo delle istanze pervenute rispetto all'anno precedente, pari al 65%;
- per la provincia di **Caserta** si è riscontrato un numero costante di istanze pervenute nell'ultimo biennio;
- le **altre province** hanno avuto, in totale, un lieve aumento di crescita delle domande rispetto al 2022.

Attività deliberativa

Nel 2023 si sono tenute **21** sedute del Comitato nelle quali sono state esaminate n. **1134** posizioni, n. **25** in più rispetto all'anno 2022 (**1109**).

Sono state adottate **801** delibere, di cui:


- nr. **607** di accoglimento, per un importo complessivo di **€ 29.454.338**;
- nr. **178** sono state di rigetto;
- nr. **15** di rettifica, archiviazione o inammissibilità;
- nr. **1** di indirizzo per le attività del Comitato.

Inoltre, il Comitato ha disposto anche **333** ulteriori approfondimenti istruttori.

Al riguardo, l'attività del Comitato su una singola istanza spesso non si esaurisce in una sola seduta. L'attività collegiale svolta e la scrupolosa valutazione della ricorrenza dei requisiti soggettivi comporta normalmente che vi siano supplementi di istruttoria o richieste di chiarimenti e che quindi siano poste in atto più valutazioni in sedute diverse.

In caso di diniego del risarcimento, si procede poi ad avvisare gli istanti con un preavviso di respingimento concedendo un termine per ulteriori osservazioni che sono successivamente valutate in altra seduta.


TIPOLOGIA DELIBERE COMITATO



Le principali ragioni che hanno determinato il mancato o parziale accoglimento delle domande di accesso al Fondo vanno individuate:

- nel mancato riconoscimento nella sentenza, a carico del reo, delle condizioni di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 512/99;
- nei motivi ostativi ex art. 4, comma 4- *bis*, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, riguardanti i requisiti soggettivi della vittima deceduta;
- nell'introduzione, con l'art. 32 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in capo alle Associazioni che si costituiscono parte civile nei processi per delitti di mafia, dei requisiti che provino affidabilità e capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- nell'insussistenza del requisito della totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenti, ex art. 15 legge n. 122/2016.

IMPORTI EROGATI NEGLI ULTIMI 5 ANNI



Le maggiori disponibilità finanziarie realizzate con l'unificazione dei previgenti Fondi fin dal 2010 (vittime dell'estorsione e dell'usura e vittime della mafia) nell'unico Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, dell'estorsione e dell'usura sono il motivo per cui l'attività del Comitato si è potuta incrementare negli ultimi anni.

In ottemperanza alle indicazioni formulate negli ordini del giorno n. 9/5369 e n. 9/5369/23 del 31 luglio 2012, approvati dal Governo in sede di conversione del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, e in conformità ad un orientamento già espresso in tal senso dal Comitato a partire dal 2012, l'Organo collegiale ha confermato anche per il 2023, essendo il Fondo provvisto della necessaria liquidità, il pagamento in un'unica soluzione delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno o di provvisionale, oltre che delle somme relative alla rifusione delle spese e degli oneri di costituzione e di difesa in giudizio.

A norma dell'art. 6 della legge n. 512/1999, il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. La cura di tali operazioni è per atto concessorio svolta dalla Consap. Le somme recuperate dal Concessionario vengono successivamente versate sul capitolo apposito dell'entrata del bilancio dello Stato per poi essere riassegnate sul capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno riguardante il Fondo di solidarietà.

Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

Questioni interpretative

Il Comitato di solidarietà nel 2023 si è riunito in apposita seduta interpretativa per valutazioni su alcune questioni giuridiche che si espongono sinteticamente.

Rimborso delle spese processuali – applicazione art. 12 D.M. 55/2014

Dall'esame delle istanze per rimborso di spese legali, è emerso che per talune costituzioni di parte civile sono state richieste somme ingenti dal medesimo avvocato che ha difeso più persone fisiche o più enti o associazioni nel medesimo processo.

Il Comitato ha ritenuto che l'art. 4 della legge prevede che il Fondo deve rimborsare le spese processuali senza alcuna ulteriore specificazione ed in particolare senza alcun riferimento a quelle liquidate dal giudice in sentenza, tanto più ritenendo che la vincolatività della sentenza si pone nei confronti del condannato ma non direttamente nei confronti del Fondo.

Dal tenore letterale dell'articolo emerge che qualora l'avvocato assista più persone aventi la stessa posizione processuale, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti.

Di conseguenza, dato il carattere generale della disciplina medesima, che sottende ogni ipotesi non diversamente prevista dalla legge, nonché il recepimento di quest'ultima anche dalla giurisprudenza, non si rinvencono motivazioni che consentano di derogarvi laddove si tratti di liquidazione di spese processuali ai legali delle vittime di mafia.

In ogni caso, il Comitato ha ritenuto che la liquidazione del compenso degli avvocati delle Associazioni antimafia e degli Enti locali, comunque deve presentarsi equa e proporzionata.

Ha inoltre ritenuto, in relazione alle modifiche apportate al DM con introduzione di differenti percentuali ed importi medi per le parti civili rappresentate successive alla prima, di applicare la tabella vigente al momento della sentenza.

Avvocati distrattari

In merito alla configurabilità del diritto di accesso al Fondo in capo agli avvocati distrattari delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., si è constatato che taluni legali difensori hanno richiesto direttamente l'accesso al Fondo di solidarietà anche in caso di deliberazione negativa nei confronti degli assistiti.

Al riguardo, si è ritenuto di escludere l'accessibilità diretta al Fondo di solidarietà degli avvocati poiché l'art. 4, nell'individuare i soggetti cui la legge riconosce il diritto di accedere al Fondo di solidarietà per le vittime di mafia, detta un elenco tassativo che, come affermato dalla giurisprudenza di merito, non consente un'estensione analogica.

Il Comitato ha inoltre ritenuto che alla distrazione non consegua un fenomeno traslativo del diritto alle spese di cui è titolare la parte vittoriosa, pertanto l'assunzione in via solidale da parte dell'Amministrazione dell'obbligazione accessoria alle spese resta limitata al diritto di credito vantato dalla parte vittoriosa e non si estende

al distinto diritto di credito vantato dal difensore distrattario sempre nei confronti del soccombente di reato.

Solo la vittima può produrre istanza per il rimborso delle spese legali; le istanze già prodotte sono sanabili con istanza della vittima e rinuncia del legale a richiedere le spese al reo, se la sentenza con distrazione sia pronunciata precedentemente al 17 febbraio 2019; per le altre pronunciate successivamente a tale data si richiede la correzione della sentenza.

Iure hereditatis

Nella medesima seduta il Comitato di solidarietà ha anche valutato di respingere le istanze di accesso al Fondo presentate dai soggetti in qualità di successori universali nel caso in cui il soggetto defunto, in nome del quale gli istanti hanno presentato istanza a titolo di iure hereditatis, non risulti costituito parte civile nell'ambito del procedimento penale né abbia attivato il procedimento civile per ottenere il risarcimento dei danni.

Tale interpretazione è fondata sulla disposizione dell'art 4, secondo comma, seconda parte: "i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa sentenza di condanna di cui all'art. 4 legge n. 512/1999".

Dalla disposizione si ricava che l'unica condanna ivi menzionata e considerata è quella del risarcimento dei danni ottenuta dalla parte civile costituitasi nel procedimento penale, non essendo rinvenibile, invece, alcun riferimento a pronunce di condanna ottenute in sede civile.

Doppia provvisionale

Il Comitato di solidarietà ha ritenuto di risarcire una sola provvisionale nel caso in cui una pluralità di sentenze penali, emanate in procedimenti diversi nei confronti dei correi del medesimo fatto criminoso e per la medesima tipologia di danno, hanno riconosciuto più provvisionali per lo stesso soggetto costituitosi parte civile nei vari procedimenti.

La provvisionale erogata è quella di maggior importo.

Tale interpretazione è motivata dal rischio di indebita locupletazione da parte delle vittime con pluralità di provvisionali anche in considerazione dell'entità del danno effettivamente subito dalla parte da risarcire alla conclusione del giudizio risarcitorio in sede civile.

Contenzioso legge 512/1999

L'Ufficio commissariale ha svolto attività di studio e redazione di memorie difensive per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato o delle Avvocature Distrettuali dello Stato, oltre a funzioni di supporto e consulenza giuridica al Comitato, specificamente in relazione all'approfondimento di numerose questioni applicative e interpretative della legge n. 512/1999.

Il contenzioso trattato dalla struttura commissariale è civile o amministrativo, avverso le delibere di non accoglimento integrale o parziale delle istanze di accesso al Fondo o a seguito di chiamata in giudizio per giudizi civili verso i responsabili del reato.

Anche nell'anno 2023, tra le questioni principali di rigetto delle istanze e di ricorsi, si annovera quella della ricorrenza dei requisiti soggettivi.

La valutazione di tali requisiti è divenuta più ampia a seguito dell'introduzione operata dall' art. 15 della legge 7 luglio 2016, n. 122 della estensione dell'applicazione del requisito previsto dalla legge n. 302/1990 di totale esclusione di rapporti delinquenziali a prescindere dalle risultanze di carichi pendenti o condanne penali e/o misure di sorveglianza, sia con riferimento alla vittima sia ai suoi familiari. Si richiede infatti che:

“il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava” e anche *“ che la disposizione di cui al comma 1 lett. c) si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

L'introduzione della suddetta modifica legislativa ha comportato contenziosi giudiziari originati da dinieghi delle provvidenze motivate da negativi riscontri in capo alle vittime e/o ai familiari istanti dei requisiti, poiché inequivocabilmente inseriti in contesti mafiosi o delinquenziali.

Risultano, inoltre, in alcuni casi non ancora definiti i contenziosi originati dall'impugnativa delle delibere di rigetto adottate dal Comitato, su istanze che, se pur presentate prima della novella legislativa, erano state decise dopo l'entrata in vigore dell'art. 15, legge 7 luglio 2016, n. 122, come sopra descritto.

Sul punto, la modifica normativa risulta inequivoca laddove prevede che la disposizione introdotta si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge.

Alla materia si applica inoltre il principio del *tempus regit actum*, secondo il quale nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio (si veda TAR Lombardia Milano sent. N. 1969 del 6 settembre 2021).

Altra questione di contenzioso, correlata all'applicazione della modifica normativa, riguarda la revoca delle somme già erogate laddove, a seguito di nuova istanza di accesso al Fondo e di istruttoria svolta ai sensi ed in applicazione della modifica in questione, emergano ostatività che non consentono di valutare positivamente la richiesta ed impongono, altresì, la revoca di quanto in precedenza deliberato a titolo di provvisoria penale.

Tale azione di recupero, supportata da pareri resi dall'Avvocatura Generale dello Stato sia nel 2017 che nel 2018, si basa sulla univocità del risarcimento del danno, poiché la provvisoria non è altro che una mera anticipazione della successiva rifusione degli importi liquidati a

titolo di risarcimento dal giudice civile e deve pertanto essere revocata nel caso in cui emerga, nelle more, la mancanza dei requisiti necessari per l'accesso al Fondo anche qualora tali requisiti siano stati introdotti con una norma entrata in vigore in pendenza del procedimento.

Sul punto la giurisprudenza ha rigettato, con valutazioni delle singole fattispecie, i ricorsi, ritenendo legittima la valutazione interpretativa del Comitato di solidarietà, ed in particolare ritenendo che l'estraneità ad ambienti di mafia del richiedente l'accesso al Fondo di rotazione costituisce condizione immanente allo scopo della legge, volta a contrastare fenomeni di infiltrazione mafiosa, tale per cui essa contraddirebbe se stessa e la funzione per cui il Fondo è stato istituito ove se ne ammettesse l'applicazione anche in favore di soggetti intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi (Cass. N. 1282/2021).

Si riportano di seguito alcune pronunce giurisprudenziali sulle tematiche contenziose citate.

In tema di verifica istruttoria circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e morali la Corte di Appello di Roma, in merito alla *ratio* applicativa della L. 512/1999, ha rappresentato il seguente principio:

” la condizione di non estraneità è quindi richiesta non solo ai fini di escludere dal beneficio quei soggetti di cui sia dimostrata direttamente l'appartenenza ad un ambiente delinquenziale ma anche di coloro che di questo ambiente possano subire l'influenza di modo da evitare che misure di solidarietà sociale possano nella realtà confluire

anche indirettamente a vantaggio della criminalità” (Corte App. Roma n. 6433/6457 del 20.7.2023)

Tale sentenza ribadisce quell’orientamento giurisprudenziale in forza del quale è sufficiente un mero sospetto, emergente dalle risultanze istruttorie, anche di natura indiziaria, circa la non totale estraneità della vittima e/o dei richiedenti ad ambienti criminosi ai fini del legittimo diniego delle istanze di accesso al Fondo di rotazione.

In ordine all’applicazione del principio del *tempus regit actum*, ossia dell’applicazione della normativa in vigore al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo, quale atto di espressione conclusivo della volontà dell’Amministrazione, la Corte di Appello di Palermo ha espresso il principio che: *“invero, secondo la norma transitoria di cui all’art. 15, comma 3, della legge del 2016, la succitata disposizione si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, e, nella specie, la domanda proposta a quella data non era di certo definita, essendo pendente il giudizio di primo grado sul rigetto opposto dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso” (Corte App. Palermo n. 946 del 3.5.2023).*

Sulla revocabilità delle delibere di concessione delle provvisori in sede penale, ancora la giurisprudenza ha ritenuto che il procedimento amministrativo di ammissione al Fondo e di liquidazione delle somme in favore delle vittime di mafia è unitario, sebbene preveda la possibilità di

pagamenti parziali, in esito all'adozione di condanne provvisionali emesse dal giudice penale.

L'obbligazione risarcitoria, anche se liquidata parzialmente, rimane unica, dato che unico è il suo fatto costitutivo (il reato di tipo mafioso integrante il corrispettivo illecito civile).

Inoltre, in pendenza di tale iter non sussiste inerzia della pubblica amministrazione, idonea a determinare il decorso della prescrizione; il parziale adempimento dell'obbligazione risarcitoria, infatti, non esaurisce il rapporto giuridico in esame e quindi non è destinato a costituire valido termine di esordio della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito (Corte di Appello Lecce n. 308 del 29/12/2022).

Nel corso del 2023, si è posto, inoltre, un altro profilo di contenzioso, attinente alla possibilità di erogare somme a titolo di lucro cessante.

Sul punto, il Tribunale di Roma ha statuito il principio che il risarcimento del danno da lucro cessante non appare né immanente alla eccezionalità del disvalore del fatto di reato né funzionale al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso.

Il Tribunale ritiene infatti che l'obbligazione assunta dallo Stato ai sensi della legge 512/1999 sorge, alla stregua di quella risarcitoria gravante sull'autore materiale, dal medesimo fatto illecito di stampo mafioso, ma non coincide con la succitata obbligazione risarcitoria: l'ente pubblico, infatti, non estingue un debito altrui ma onora un debito proprio ed autonomo la cui causa consiste, appunto, nella funzione solidaristica e di lotta alla criminalità organizzata.

L'obbligazione gravante sul Fondo riveste natura indennitaria e non risarcitoria: *“Il sistema normativo non prevede la liquidazione pedissequamente esatta delle somme per come indicate nella sentenza di condanna civile. Non sussiste alcuna norma che stabilisca che il risarcimento danni stabilito in sentenza sia interamente a carico dello Stato.*

Trattasi in questo caso di un indennizzo che da una parte deve essere ragionevole in relazione al fatto accaduto ma, contemporaneamente, non può coprire tutte le voci di danno subito dalle vittime per le quali vi era stata condanna dell'autore del fatto di reato.

Non appare infatti perfettamente assimilabile l'obbligazione imputabile al reo e quella imputabile allo Stato: quest'ultimo indennizza le vittime in chiave solidaristica e non risarcisce; l'intervento dello Stato ha natura concorrente e non coincidente con quella del reo.

Spetta all'Amministrazione calcolare, in relazione all'ammontare determinato in sentenza un indennizzo motivato ed adeguato, in relazione alle disponibilità rinvenibili, in coerenza con il principio di solidarietà che presiede l'istituzione del Fondo medesimo, ossia la possibilità che lo Stato possa concretamente garantire la sua vicinanza a tutte le vittime che, nel corso dell'anno, dovessero richiedere l'accesso a tali risorse”. (Trib. Roma, n. 62801 del 28.11.2023).

Riguardo le risultanze statistiche, nell'anno 2023 sono state ricevute n. 29 impugnative avverso le delibere negative, o parzialmente favorevoli, che hanno visto l'Amministrazione impegnata nella redazione di puntuali relazioni trasmesse alle Avvocature distrettuali

dello Stato, ma anche all'Avvocatura Generale, ai fini della costituzione in giudizio.

Inoltre, sono stati notificati da parte dei soccombenti istanti n. 6 atti di appello, per i quali si è provveduto a redigere le relative relazioni di difesa.

Per quanto riguarda i provvedimenti sfavorevoli di primo grado, è stata curata la redazione e predisposizione, anche in queste ipotesi, di n. 6 ricorsi in appello.

Per quanto attiene il contenzioso dinnanzi alla suprema Corte di Cassazione, l'Ufficio ha redatto 7 memorie per controricorsi in Cassazione, avverso i ricorsi presentati da controparti.


Del pari l'Ufficio ha, a sua volta, proposto 3 ricorsi per Cassazione.

Sono state, inoltre, trasmesse alle competenti Avvocature una relazione su ricorso per ottemperanza e una su ricorso avverso il silenzio.

Nel corso dell'anno vi è stato anche contenzioso nell'ambito di procedure esecutive: sono state redatte una relazione in qualità di opponente e una in qualità di opposto (creditore) nell'ambito di due pignoramenti.

Per quanto riguarda il contenzioso inerente opposizioni a cartelle esattoriali di pagamento, per lo più a seguito della revoca della provvisionale precedentemente concessa o della surroga, sono state formulate dall'Ufficio tre relazioni per la costituzione in giudizio.


RAFFRONTO ANNO 2023 CON I DUE ANNI PRECEDENTI



Per quanto riguarda i contenziosi con chiamata in giudizio del Fondo in casi nei quali non è stato emesso alcun provvedimento o non è stata proposta istanza di accesso ai benefici previsti dalla legge, vi è carenza di legittimazione passiva.

Infatti, ove non sia stato avviato dalla vittima il procedimento amministrativo, il Fondo può essere meramente avvisato della instaurazione di un contenzioso risarcitorio tra vittima e reo ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 512 del 1999.


Complessivamente nell'anno 2023 sono pervenute n. 40 notifiche di atti di citazione, a titolo di “*denuntiatio litis*”.

**NOTIFICHE ATTI DI CITAZIONE A TITOLO DI
“denuntiatio litis”**

In proposito, la magistratura civile ha costantemente ritenuto inammissibile l'intervento del Fondo in un tale procedimento per carenza di interesse ad impugnare, inteso come possibilità di ottenere una pronuncia a sé favorevole, nel processo civile.

Risultano tuttavia alcune pronunce giurisprudenziali che hanno condannato il Fondo in solido con il reo, nonostante il chiaro disposto della legge.

Nella tabella seguente, le opposizioni alle richieste di condanna del Fondo e raffronto negli ultimi tre anni.



Infine, ai sensi dell'art. 6 della L. 512/99, il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. A tale esercizio provvede la concessionaria Consap, in virtù dell'atto di concessione stipulato il 20 luglio 2020.

Sull'eventuale contenzioso derivante da tale attività la concessione stipulata nel luglio 2020 ha disposto che:

- *ove la contestazione riguardi esclusivamente il merito del provvedimento commissariale, si limita a verificare che l'atto sia stato ritualmente notificato al Ministero concedente ed al Commissario*

preposto, provvedendo altrimenti ad inoltrare copia dell'atto stesso agli uffici ministeriali;

- ove invece la contestazione riguardi la notifica di una cartella esattoriale a seguito di iscrizione a ruolo, ovvero qualsiasi altro aspetto diverso dal merito del provvedimento commissariale, non procede ad autonoma costituzione in giudizio e, informandone contestualmente il Dipartimento concedente ed il Commissario competente, chiede all'Avvocatura dello Stato territorialmente competente di assumere le più opportune iniziative di difesa, trasmettendo alla stessa ogni utile documentazione. In caso di mancata conferma dell'avvenuta costituzione da parte dell'Avvocatura, Consap è tenuta -nel periodo precedente alla scadenza dei termini- alla costituzione in giudizio. La Concessionaria conferisce incarico ai propri legali fiduciari al fine di evitare più gravosi oneri derivanti dalla contumacia dell'Organo di difesa, informandone immediatamente il Commissario competente. Di tali incarichi fiduciari è data comunicazione al Dipartimento con apposito riepilogo trimestrale.

4 – VITTIME DEI REATI DOLOSI CONTRO LA PERSONA

Tra gli strumenti di cui si è dotato il Consiglio d'Europa, per contrastare le discriminazioni nei confronti delle donne e per valorizzare il loro ruolo nella società, spicca la Convenzione di Istanbul alla base della quale vi è la convinzione che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* costituisca un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.

La Convenzione, nel suo preambolo, riconosce che *“la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”*.

La violenza contro le donne è purtroppo ancora tristemente attuale, retaggio di una subcultura che impone a tutte le componenti della società di agire senza indugi in un'unica direzione per costruire un'effettiva parità di genere sul piano sociale, economico e professionale.

La violenza di genere è un fenomeno che si manifesta ogni giorno attraverso vere e proprie condotte criminali, consumate spesso in famiglia, all'interno delle mura domestiche, che da luogo di rifugio, riposo e conforto, si trasformano in una vera e propria prigione dove la violenza fisica, psicologica ed economica molte volte non proviene da un estraneo ma da chi è legato alla donna da rapporti affettivi.

Tale fenomeno è una questione che chiama in causa l'intera comunità e che, accanto all'azione convinta di Forze dell'ordine e Organi

giudiziari, richiede una crescita culturale che presuppone un'approfondita conoscenza della dimensione del fenomeno, della sua natura e delle sue tendenze evolutive.

Chi ha subito atti violenti deve sentire lo Stato vicino e lo Stato è vicino anche intervenendo con un sostegno economico.

La legge 7 luglio 2016, n. 122 - legge europea 2015-2016 – ha dato pertanto attuazione alla Direttiva n. 2004/80 del 29 aprile 2004, con la quale il Consiglio dell'Unione Europea ha statuito che la tutela dell'integrità fisica dei residenti negli Stati dell'Unione debba essere assicurata in ogni Stato membro, al pari di quella garantita ai propri cittadini e residenti, quale corollario della libertà di circolazione. A tal fine, le normative degli Stati dell'Unione Europea devono prevedere un sistema di indennizzo equo ed adeguato delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

La legge n. 122/2016 ha, quindi, previsto, negli artt. 11 e segg., un indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti a valere sul Fondo già destinato alle vittime dei reati di tipo mafioso e delle richieste estorsive e dell'usura, incrementandone la dotazione finanziaria.

Con decreto interministeriale 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, sono stati rideterminati gli indennizzi che erano stati stabiliti precedentemente con il decreto interministeriale del 31 agosto 2017.

I nuovi importi degli indennizzi sono ora stabiliti nelle misure di:

- **euro 50.000** per il delitto di omicidio;
- **euro 60.000** per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- **euro 25.000** per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma del codice penale;
- **euro 25.000** per le lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale;
- **euro 25.000** per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art. 583- *quinquies* del codice penale (reato introdotto dalla legge n. 69/2019 cd. Codice rosso).

L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino ad un massimo di **euro 10.000**.

Per i delitti diversi da quelli citati, l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di **euro 15.000**.

Con la legge n. 122 del 2016, che ha riconosciuto uno specifico indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti, il Fondo è quindi destinato anche all'indennizzo delle vittime di tali reati, come femminicidi, violenze sessuali, lesioni personali gravissime e deformazioni dell'aspetto con lesioni permanenti al volto e ogni altro delitto doloso compiuto con violenza alla persona.

Sono beneficiari dell'indennizzo le vittime di reato doloso contro la persona e in ogni caso le vittime di caporalato, escluse le vittime di percosse e lesioni lievi, ai sensi degli artt. 581 e 582 c.p., che abbiano stabile residenza in uno dei Paesi dell'Unione Europea, che abbiano esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti del reo, salvo autore ignoto o ammesso al patrocinio a spese dello Stato o in caso di omicidio in ambito domestico.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano concorso alla commissione del reato o siano stati condannati o sottoposti a procedimento penale per i reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale o che abbiano percepito per il medesimo fatto somme superiori a quelle previste dal decreto interministeriale 22 novembre 2019.


Domande di accesso al Fondo di rotazione

Le istanze pervenute nel periodo in esame sono state complessivamente 320 e sono state presentate da più familiari con riguardo al numero totale di 215 vittime, così distinte per tipologia di reato:


- **86** vittime di omicidio (tra cui **45** vittime di femminicidio);
- **84** vittime di violenza sessuale;
- **27** vittime di lesioni gravi e gravissime;
- **18** vittime di altri reati non rientranti nella legge.

Le domande, come illustrato nel grafico seguente, sono in leggero calo rispetto a quelle del 2021 e 2022; la diminuzione si ritiene imputabile principalmente alla scadenza del termine di presentazione delle domande per i fatti occorsi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016, prevista al 31 dicembre 2021.

RAFFRONTO ISTANZE PERVENUTE NEGLI ULTIMI 3 ANNI




Il grafico seguente illustra la ripartizione per reati delle richieste pervenute:



Attività deliberativa

Nell'anno 2023, gli indennizzi erogati sono stati concessi secondo la misura del decreto interministeriale 22 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, per un importo totale di euro € **4.673.056**.

IMPORTI EROGATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI

Le istanze trattate nelle 21 sedute del Comitato sono state **533**, in aumento rispetto al 2022 (**501**).

Le delibere adottate sono state 235, così suddivise:


- **136** di accoglimento;
- **98** di reiezione;
- **1** di carattere generale.

Alle deliberazioni adottate si aggiungono n. 4 decreti di inammissibilità e n. 294 determinazioni istruttorie (in aumento rispetto al 2022 del 131% (127)).


Le posizioni esaminate nell'anno 2023 (n. 533) sono maggiori del 7 % rispetto all'anno precedente (501), e con un incremento del 23% rispetto al 2021 quando le istanze esaminate erano state 433.

E', quindi, confermato un trend di crescita dell'organizzazione e dell'efficienza dell'Ufficio, nonostante la carenza di organico patita dallo stesso.

CONFRONTO ANNI 2022-2023




I dinieghi sono stati principalmente per mancanza dei requisiti di legittimazione all'accesso, stante la previsione dell'art. 11, comma 2 bis della legge n. 122/2016, che enumera, in via di esclusione, i soggetti legittimati all'accesso al Fondo in caso di decesso della vittima, ma anche per scadenza del termine di presentazione delle domande o per mancanza dell'esperimento della previa procedura esecutiva.

TIPOLOGIE DELIBERE


Nell'ambito delle delibere di accoglimento per le vittime di omicidio, sono stati corrisposti indennizzi in favore dei congiunti di 34 vittime di femminicidio, per un importo erogato di euro 1.385.883.

Nei grafici seguenti si riportano i raffronti dei dati relativi a tale tipologia di reato negli ultimi tre anni, con la precisazione che l'indennizzo, previsto in misura prefissata dal d.M. 22 novembre 2019, non viene generalmente erogato per l'intero in caso la vittima abbia già percepito altri emolumenti per il medesimo fatto.

DELIBERE ADOTTATE PER LE VITTIME DI FEMMINICIDIO



IMPORTI EROGATI PER VITTIME FEMMINICIDI



Allo scopo di sensibilizzare le vittime e loro familiari su tali odiosi crimini di genere, in occasione della giornata della donna, l'8 marzo 2023, il Comitato di solidarietà, come segnale di vicinanza delle Istituzioni, ha dedicato la seduta alle donne vittime innocenti di femminicidio e di violenza sessuale.

Complessivamente, in quell'occasione il Comitato ha assegnato la somma di euro 650.000 per gli indennizzi, predeterminati normativamente.

In particolare, euro 370 mila sono stati destinati in favore dei familiari di sei donne vittime di "femminicidio", uccise dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persone legate alle stesse da relazione affettiva.

Inoltre, la somma complessiva di euro 275 mila è stata destinata in favore di undici donne, in alcuni casi ancora minorenni all'epoca dei fatti, vittime di violenza sessuale costrette a subire abusi, contro la loro volontà, spesso commessi tra le mura domestiche da parte del convivente o di un loro familiare.

Nell'ambito degli aiuti economici alle famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere, sono stati assegnati altri benefici, stabiliti da regolamento, per complessivi euro 6.000, borse di studio, e assegni mensili per la frequenza scolastica.

Modifiche normative

Nel corso del 2023 sono intervenute importanti modifiche normative della legge n.122/2016.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2023, è stata pubblicata la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante:” Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”.

Per quanto riguarda gli indennizzi per le vittime di reati violenti, l’art. 16 modifica l’art. 13 della legge 122/2016: al comma 1, coordinando la disposizione in parola con quanto già previsto all’art. 12, circa la deroga al requisito dell’infruttuosa esecuzione in caso di reato domestico; il comma 2 modifica il termine di presentazione dell’istanza sostituendo quello di sessanta giorni con il più ampio termine di 120 giorni.

L’art. 17 della legge 168/2023 introduce poi l’art. 13-bis nella legge 122/2016, prevedendo una provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto che, in conseguenza di reati dolosi contro la persona, commessi in ambito domestico, vengano a trovarsi in stato di bisogno. La provvisionale, che sarà poi imputata alla liquidazione definitiva dell’indennizzo, può essere richiesta quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto di condanna, anche non esecutivo, purchè ricorrano i requisiti previsti dalla legge n.122/2016 di riferimento all’art. 12, comma 1, lettere c), d) ed e) e comma 1-bis e nei limiti delle risorse del Fondo a legislazione vigente. E’ comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

Circa la proposizione della domanda, la stessa deve essere presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione già prevista per le domande di indennizzo, oltre che di certificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone obbligate di prestare gli alimenti previste dall'art. 433 del codice civile.

Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

Il medesimo Comitato di solidarietà, competente per gli indennizzi ai sensi della legge n. 122/2016 e per i risarcimenti ai sensi della legge n. 512/1999, acquisiti gli esiti dell'istruttoria, provvede entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza.

La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore ad un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 3.

Il Comitato di solidarietà dichiara, poi, la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'art. 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile; qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia stata prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato.

Tale rilevante modifica normativa è seguita dopo pochi giorni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023.

La legge introduce l’art. 10-ter nel decreto legge 132/2023, prevedendovi la modifica del termine previsto dall’art. 1, comma 594 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al 31 dicembre 2021, con il termine del 31 dicembre 2025 e la sostituzione del termine previsto al 31 ottobre 2021 con quello del 31 dicembre 2025.

Sono quindi riaperti i termini di presentazione delle domande al 31 dicembre 2025 per le vittime di reati commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016, le vittime di lesioni gravissime e di deformazione dell’aspetto mediante lesioni al volto, mentre in caso di non perfezionamento ancora dei requisiti al 31 ottobre 2025, si applicherà l’ordinario termine, elevato dalla legge 168/2023, a 120 giorni dalla definitività della decisione penale o dall’ultimo atto dell’esecuzione infruttuosa compiuto.

Questioni interpretative

Esecuzione infruttuosa

Al fine della valutazione della ricorrenza del requisito del previo esperimento infruttuoso della procedura esecutiva, il Comitato di solidarietà ha deliberato di richiedere un serio ed adeguato tentativo di esecuzione, che può essere integrato, oltre che con pignoramenti

mobiliari ed immobiliari e successiva esecuzione, anche con visure mobiliari ed immobiliari negative del reo o dei rei, con visure bancarie e ogni mezzo ritenuto utile.

Legittimati a proporre istanza

Si sono poste all'attenzione del Comitato talune posizioni di coniugi separati eredi di vittima di omicidio. Al riguardo, il Comitato ha ritenuto di accogliere l'istanza del coniuge separato, valutando come fatto interruttivo il divorzio o l'annullamento del matrimonio.

Omicidio preterintenzionale

L'omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 c.p., ai fini dell'accesso al Fondo di rotazione per ottenere l'indennizzo ai sensi della legge 122/2016, è ritenuto equiparabile al reato di cui all'art. 575 c.p.

Contenzioso legge 122/2016

Avverso le delibere negative di respingimento delle istanze di accesso al Fondo per ottenere l'indennizzo previsto dalla legge n. 122/2016, sono stati proposti ricorsi avanti il giudice ordinario.

Nel 2023 l'Ufficio ha curato la redazione di n. 6 relazioni al fine di contrastare le impugnazioni prodotte da soggetti cui è stato negato l'accesso al Fondo.

Inoltre, a seguito della notifica di una sentenza di primo grado sfavorevole al Fondo, è stata redatta relazione per l'appello della stessa.

E' stata redatta, infine, una relazione per la costituzione in giudizio a seguito di notifica di atto di appello su sentenza di primo grado favorevole.

Il numero di relazioni predisposte risulta sostanzialmente omogeneo rispetto a quello dello scorso anno (nr. 8, di cui due in appello).

Dal 2019 ad oggi i ricorsi, nella grande maggioranza dei casi, hanno riguardato la mancata o inesatta esecuzione della Direttiva 2004/80/CE da parte della Legge 122/2016, sia in merito ai requisiti richiesti per l'accesso al Fondo, sia in merito al sistema degli indennizzi in misura fissa, come previsti dal previgente decreto interministeriale del 31 agosto 2017, con chiamata in giudizio della Presidenza del Consiglio.

In particolare, l'Ufficio ha predisposto nr. 11 relazioni informative relative a contenziosi in cui la struttura commissariale non è stata direttamente evocata in giudizio, ma la vicenda sottesa era inerente a soggetto richiedente l'accesso al Fondo ai sensi della Legge 122/2016.


Al riguardo, si è rilevato che la giurisprudenza ha riconosciuto sussistere un potere discrezionale dei singoli Stati nella determinazione degli indennizzi, salvo che tale quantificazione non risulti elusiva della Direttiva 80/2004 stessa.

A seguito della rideterminazione degli indennizzi, effettuata dal decreto interministeriale 22 novembre 2019, sono pervenute decisioni che hanno riconosciuto non sussistere l'inadempimento dello Stato italiano in merito alla quantificazione degli importi.

Altri motivi di contenzioso hanno riguardato:

- la mancata legittimazione a presentare istanza di accesso al Fondo per i genitori ed i fratelli della vittima di omicidio, nel caso in cui nel nucleo familiare della vittima sussistano coniuge (o conviventi *more uxorio*) e/o figli della stessa (cfr. art. 11, comma 2 *bis*, L. 122/2016);
- il non accoglimento dell'istanza per mancata stabile residenza della vittima o degli istanti in un Paese dell'Unione Europea;
- la mancata ricomprensione nell'elenco dei reati indennizzabili in misura fissa, ai sensi del d.m. del 22 novembre 2019, delle fattispecie di reato tentato e del reato di lesioni personale gravi (ex art. 583, primo comma, c.p.).

RAFFRONTO ANNO 2023 CON I DUE ANNI PRECEDENTI



5 - ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E VIOLENZA DI GENERE E FAMIGLIE AFFIDATARIE

Nel corso del 2023, particolare attenzione è stata rivolta all'esame delle istanze degli orfani dei crimini domestici e delle famiglie affidatarie, competenza introdotta dalle leggi 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), legge 11 gennaio 2018, n. 4, legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge 19 luglio 2019, n. 69 e dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2019), cui è stata data attuazione dal Regolamento 21 maggio 2020, n. 71, entrato in vigore il successivo 16 luglio.

Sulle istanze presentate per accedere ai benefici sotto indicati dispone il Commissario per il coordinamento degli interventi di solidarietà su delibera del Comitato di solidarietà.

Si tratta di misure di sostegno economico - assegno alle famiglie affidatarie, borse di studio e contributi al datore per l'inserimento al lavoro - che lo Stato riconosce agli orfani dei cosiddetti crimini domestici e dei reati legati alla violenza di genere, come i femminicidi.

Misure economiche che, oltre a testimoniare in modo tangibile la vicinanza e il sostegno dello Stato a chi rimane segnato per la vita dalla perdita del genitore causata da reati particolarmente odiosi - contrastati dalle istituzioni e dalle Forze dell'ordine con il massimo impegno - costituiscono un sostegno concreto, in particolare al diritto allo studio, attraverso l'erogazione di borse di studio e con la possibilità di frequentare gratuitamente o semi-gratuitamente convitti e altre strutture scolastiche.

Gli orfani di crimini domestici, come i femminicidi, sono doppiamente vittime, perché restano improvvisamente soli, il più delle volte torturati psicologicamente dalle violenze di cui sono stati testimoni, ma anche per la consapevolezza di aver perso per sempre l'amore più grande, quello della donna che ha donato loro la vita e, spesse volte, anche del padre, quale autore della violenza, che finisce in carcere.

La violenza di genere, infatti, il più delle volte si traduce in violenza sui più piccoli, sul loro immaginario, sulle loro certezze, sul loro mondo emotivo, affettivo e psichico. In definitiva sul loro presente e sul loro futuro.

Gli studi dimostrano che le situazioni vissute hanno, sulle persone minorenni, che diventano orfani a seguito di questi eventi, un impatto psicologico devastante e ciò si riflette inevitabilmente anche nella loro sfera relazionale e scolastica.

A conferma di quanto premesso, anche per l'anno 2023, il Comitato di solidarietà ha ritenuto di dedicare particolare attenzione alle problematiche degli orfani della violenza domestica e delle famiglie affidatarie, prevedendo rimborsi per l'assistenza medica e psicologica, ma anche per l'orientamento, la formazione e il sostegno a scuola.

Si riportano di seguito le fonti normative.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), art. 1, commi 279 e 280, ha stanziato sul Fondo di rotazione la somma di euro 7.500.000 complessivi (2.500.000 rispettivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020), per borse di studio, spese mediche, spese assistenziali e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'art. 576, primo comma, n. 5.1, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale.

La legge 11 gennaio 2018, n. 4 (recante: "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici") all'art. 11, ha incrementato il Fondo di 2.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, per borse di studio e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa per gli orfani per crimini domestici.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"), all'art. 1, comma 492 lett. a), ha incrementato il Fondo di 2.000.000 di euro annui, per interventi in favore degli orfani per crimini domestici, per borse di studio e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa.

Al medesimo art. 1, comma 492 lett. b), ha poi stanziato 3.000.000 di euro annui per il sostegno e l'aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, in attuazione dell'art. 5, comma 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

La legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. Codice Rosso), all'art. 8 ha sostituito il comma 1 dell'art. 11 della legge 4/2018, confermando lo stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017 per l'erogazione di benefici in favore degli orfani dei crimini domestici, implementando invece lo stanziamento per le famiglie affidatarie a decorrere dall'anno 2020 di 3 milioni di euro l'anno, da ripartire con apposito decreto, secondo criteri di equità.

La legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2019), art.1, comma 862 ha stanziato 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti uguali in favore delle famiglie affidatarie e degli altri benefici per gli orfani.

La normativa così delineata ha previsto che siano destinatari dei benefici gli orfani di crimini domestici e violenza di genere minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Hanno inoltre diritto di accedere al Fondo le famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere, che non abbiano compiuto 18 anni alla data del 1 gennaio 2020.

Hanno altresì diritto ad accedere al Fondo i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, gli orfani di cui al periodo precedente, per i quali è riconosciuto un incentivo fino al 50% dei contributi previdenziali dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi.

Alle normative indicate è stata data attuazione con il decreto interministeriale del 21.05.2020, n. 71, ad iniziativa del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, con il Ministro dell'Interno, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministro della Salute, pubblicato nella G.U. del 01.07.2020 ed in vigore dal 16 luglio 2020, che ha regolamentato in VI Capi l'erogazione dei benefici.

Le risorse stanziare per gli orfani di crimini domestici e le famiglie affidatarie sono state nel 2023 di euro 12 milioni, di cui euro 4 milioni per le borse di studio e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi orfani nell'attività lavorativa ed euro 8 milioni per le famiglie affidatarie.

Borse di studio e frequenza a istituzioni educative

Il Capo II del Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei benefici per il diritto allo studio, tramite la concessione di borse di studio e la gratuità o semi gratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni scolastiche in generale, anche sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di stampo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

Tali benefici sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

L'importo è stato deliberato dal Comitato di solidarietà e pubblicato con le circolari riportate di seguito.

Per l'anno scolastico 2022/2023, nella seduta del 25 maggio 2022, il Comitato ha deliberato gli importi per le borse di studio, di cui si è dato avviso con circolare in data 27 maggio 2022, ed avviso con scadenza al 28 febbraio 2023, nelle seguenti misure:

- euro 500,00 per la scuola primaria,
- euro 800,00 per la scuola secondaria di 1° grado,
- euro 1.600,00 per la scuola secondaria di 2° grado,
- euro 2.300,00 per gli studi universitari.

Per l'anno scolastico 2023/2024, nella seduta dell'8 marzo 2023, il Comitato ha deliberato gli importi delle borse di studio nella stessa misura dell'anno precedente, di cui si è dato avviso con circolare in data 10 marzo 2023, con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze al 28 febbraio 2024, nelle seguenti misure:

- euro 500,00 per la scuola primaria,
- euro 800,00 per la scuola secondaria di 1° grado,
- euro 1.600,00 per la scuola secondaria di 2° grado,
- euro 2.300,00 per gli studi universitari.

Della determinazione è stata data, altresì, notizia con avviso pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno.

Il Commissario può anche stipulare convenzioni con i convitti, educandati ed altre istituzioni di istruzione. Nel frattempo, in assenza di convenzioni, per coloro che abbiano frequentato convitti o altre istituzioni educative il Comitato ha deliberato la possibilità di richiedere il rimborso delle spese sostenute.

Lavoro

Nel Capo III si prevedono le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento degli orfani nell'attività lavorativa, ripartendo le risorse tra le Regioni e le Province autonome. E' possibile richiedere di accedere al Fondo per iniziative di formazione lavoro organizzate dalle Regioni dal 1 gennaio 2020, cui verrà direttamente erogato il beneficio.

Per il 2020 le risorse sono ripartite su base demografica, ove la Regione abbia sostenuto delle iniziative di formazione.

Per gli anni successivi sono ripartite in base alle iniziative avviate.

Sono inoltre previsti incentivi alle assunzioni erogando ai datori di lavoro fino al 50% dei contributi versati, per un periodo massimo di 36 mesi, per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I datori di lavoro accedono al Fondo inoltrando la domanda all'INPS.

In caso di risorse insufficienti l'INPS sospenderà l'accettazione delle istanze.

Nel corso del 2023, non sono pervenute istanze al riguardo.

Salute

Il Capo IV disciplina l'erogazione di somme per le spese mediche ed assistenziali.

E' possibile richiedere un rimborso delle documentate spese medico assistenziali sostenute esclusivamente negli anni 2018, 2019 e 2020 dagli orfani di crimini domestici e violenza di genere, inoltrando la relativa domanda per il tramite della Prefettura di residenza dell'orfano. I benefici per tali spese sono previsti solo dalla legge 205/2017 e le relative risorse sono stanziata nella misura di € 7,5 milioni ad esaurimento, dal 2018 al 2020.

L'interessato deve proporre domanda allegando apposita fatturazione per prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nell'all. 1 annesso al Regolamento, eccedenti quelle garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il mancato rifinanziamento per gli anni successivi al 2020 ha comportato una diminuzione delle istanze ed il mancato accoglimento di quelle per spese sostenute successivamente anche nel 2023.

Nell'anno di riferimento, sono pervenute 2 istanze e ne sono state accolte 2, altre 4 domande pervenute nell'anno precedente sono state respinte per mancanza di stanziamenti per gli anni richiesti.

Benefici in favore delle famiglie affidatarie

Il Capo V attiene a misure di sostegno delle famiglie affidatarie.

E' stato previsto l'accesso al Fondo di rotazione alle famiglie affidatarie ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, per un importo di euro 300 mensili per ciascun minore affidato.

Gli affidatari degli orfani, minorenni alla data del 1 gennaio 2020, hanno la possibilità di richiedere il contributo a decorrere dal 1° gennaio 2019.


Sono legittimate a richiedere i benefici anche le famiglie parentali.

Domande di accesso al Fondo di rotazione


Nell'anno 2023 sono pervenute istanze relative a 36 vittime, per più benefici ciascuna, in aumento del 64% rispetto alle istanze dell'anno 2022 (relative a n. 21 vittime).

Vittime per le quali sono stati chiesti i benefici nel 2022 e nel 2023:

NUMERO VITTIME DA ISTANZE 2022/2023




Le istanze presentate sono state relative ai diversi benefici previsti dal Regolamento: n. 68 per borse di studio, n. 2 per spese mediche, n. 36 per famiglie affidatarie e nessuna per formazione professionale e inserimento lavoro.


RIPARTIZIONE BENEFICI NELLE ISTANZE**Attività deliberativa**

Nel corso dell'anno 2023, le delibere adottate per i vari benefici sono state 84 (+ 13% rispetto al 2022), così suddivise: 20 per famiglie affidatarie, 58 per borse di studio, 6 per rimborso spese medico-assistenziali, oltre a 2 di carattere generale.

DELIBERE TOTALI 2022/2023




ISTANZE DELIBERATE ANNO 2023



Sono stati deliberati benefici in totale per euro 411.183. La somma appare in diminuzione rispetto all'anno precedente (-30,5% di importi deliberati), nel quale si era deliberata in totale la somma di euro 593.336; tuttavia, a detta somma occorre aggiungere gli importi degli assegni mensili disposti nella misura di euro 300 a favore degli orfani minori già deliberati nelle annualità precedenti e corrisposti anche nel 2023, pari ad euro 152.400 (relativo al deliberato del biennio 2022-2023) ed euro 105.790 (relativo al deliberato anno 2021) per un totale di euro **669.373** concessi.

Le istanze hanno avuto quasi nella totalità esito positivo, anche grazie alla modulistica messa in rete comprendente i modelli di accesso con elencazione degli atti necessari per la valutazione e alla possibilità per gli interessati di contattare l'Ufficio commissariale e le Prefetture - UTG per chiarimenti e supporto.


ISTANZE ACCOLTE E RESPINTE ANNO 2023



I benefici nell'anno 2023 sono stati erogati principalmente in favore delle famiglie affidatarie: sono stati deliberati in totale euro 303.210, corrisposti a decorrere dal provvedimento di affido e comunque dal 1 gennaio 2019; per le borse di studio sono stati erogati euro 103.520; per le spese mediche euro 4.453.


Sono state, inoltre, aperte 31 posizioni per le famiglie affidatarie disponendo, dalla data di deliberazione, la corresponsione di un assegno mensile di euro 300 fino alla maggiore età dell'orfano.

SOMME DELIBERATE NEL 2023 PER BENEFICI



Il grafico successivo illustra la distinzione per regioni delle istanze pervenute.

ISTANZE PERVENUTE PER REGIONE E TIPOLOGIA



Questioni interpretative

Orfano maggiorenne, non autosufficienza economica

Il Comitato di solidarietà, con riguardo alla non autosufficienza economica degli orfani maggiorenni, ha confermato l'orientamento di far riferimento a criteri già in uso nell'ordinamento giuridico ed in particolare al criterio previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il reddito massimo previsto per detta ammissione è stabilito con decreto del Ministro della Giustizia. Da ultimo, il decreto ministeriale del 10 maggio 2023, pubblicato in G.U. il 6 giugno 2023, ha stabilito che il reddito annuo non debba superare euro 12.838.

Tenendo conto delle finalità solidaristiche del Fondo, si è ritenuto di considerare il reddito singolo dell'orfano maggiorenne e non quello del nucleo familiare.

Omicidio domestico a seguito di contagio volontario di malattia virale.

Anche nel 2023, il Comitato di solidarietà ha ritenuto equiparabile la fattispecie di omicidio in ambito domestico, purché volontario, per contagio di malattia virale all'omicidio domestico, doloso, come previsto dal D.M. 21 maggio 2020, n. 71, sia per la ricorrenza dell'evento morte sia per quella dell'elemento soggettivo anche nella forma del dolo eventuale che del contesto domestico.

Permanenza requisiti famiglie affidatarie

Il Comitato di solidarietà, al fine della maggiore semplificazione della procedura, ha proceduto al pagamento dell'assegno mensile in favore delle famiglie affidatarie per gli anni successivi alla delibera e fino alla maggiore età dell'orfano affidato, previa autocertificazione, da produrre alla Concessionaria Consap annualmente, sulla permanenza dei requisiti di legge.

Figli di donne non autosufficienti a seguito di tentato omicidio

Per ragioni di equità, è stata, altresì, confermata l'esigenza di equiparare i figli di donne vittime di tentato omicidio, sopravvissute al delitto ma con conseguenze gravissime tali da renderle incapaci di

accudire i figli, che sono di conseguenza stati affidati a terzi, agli orfani di crimini domestici.

Si auspica al riguardo che detta proposta possa trovare accoglimento nelle sedi legislative competenti, essendo attualmente la norma non estensibile a dette fattispecie dal punto di vista interpretativo.

6 - PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

L'art. 2, comma 9, del d.P.R. 60/2014, prevede la predisposizione e la realizzazione di un programma annuale di informazione sulle iniziative di solidarietà e sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, con particolare riguardo alle finalità della legge stessa e alle modalità di accesso all'apposito Fondo di solidarietà.

Con l'attribuzione all'Ufficio dei nuovi compiti in materia di interventi solidaristici in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti e degli orfani dei crimini domestici, il programma di informazione si è rivolto anche a tali fattispecie rendendo disponibile la modulistica e informazioni utili per i beneficiari.

Inoltre, nel 2023, è stata realizzata una intensa attività di comunicazione, attraverso la pubblicazione di notizie sui siti istituzionali, la diffusione di appositi comunicati stampa e la partecipazione a numerosi convegni ed eventi pubblici, anche nelle scuole, finalizzata a far conoscere l'attività del Comitato e le disposizioni normative in favore delle vittime della mafia così come delle vittime di femminicidio e di violenza sessuale e degli orfani di crimini domestici.

In particolare, con l'obiettivo di portare a conoscenza la possibilità di ottenere i benefici previsti, evidenziando che lo Stato è vicino, anche con un aiuto economico, alle vittime innocenti e incoraggiare la presentazione delle domande.

Campagna di Comunicazione

Nel 2023, è stata realizzata una campagna di comunicazione d'intesa con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è svolta sulle reti RAI, attraverso spot televisivi, radiofonici e sui canali social per portare a conoscenza dell'opinione pubblica i benefici previsti in favore delle vittime di mafia, di femminicidio e di violenza sessuale e degli orfani.

La campagna di comunicazione, realizzata attraverso le immagini di donne, uomini e bambini dal titolo: "Torna a guardare il futuro" – Lo Stato c'è, chi chiede non resta solo", è stata accompagnata da una voce narrante e dalla scritta:

“per le vittime dei reati di tipo mafioso, dei reati intenzionali violenti come femminicidi e violenze sessuali, e per gli orfani di crimini domestici: lo Stato c'è.

Torna a guardare il futuro.

Invia la domanda per il fondo di solidarietà.

Chi chiede non resta solo.

Vai su www.interno.gov.it e scopri i requisiti e le modalità per inoltrare la domanda”.

Trasmessa per due settimane con cinque spot al giorno dal 16 al 29 maggio per raggiungere più persone possibili, ha avuto l'intento di manifestare che di fronte alla difficoltà di guardare verso il futuro, lo Stato c'è, con il suo ruolo di sostegno economico ad ogni cittadino, vittima innocente di un reato violento.

Anche l'hashtag “*chi chiede non resta solo*” è stato studiato per restare impresso nella mente del pubblico, per indirizzare le vittime alla

proposizione delle domande al Fondo, per le quali istanze è stato anche fornito un indirizzo web cui poter accedere per visualizzare la modulistica ed ogni altra utile informazione.

Lo spot è visibile anche sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio e del Commissario.

Comunicati stampa

Nell'anno 2023, l'Ufficio ha diramato 23 comunicati stampa, al termine di ogni seduta di Comitato, per promuovere la diffusione delle iniziative e portare a conoscenza l'attività di solidarietà svolta in favore delle vittime di mafia e dei reati violenti. I comunicati stampa sono stati pubblicati dalle principali agenzie di stampa e sul sito del Ministero dell'Interno.

Interviste e convegni

Al fine di implementare la comunicazione degli interventi di solidarietà dello Stato in favore delle vittime, il Commissario ha rilasciato 2 interviste a giornali a diffusione nazionale, una intervista per una trasmissione Rai ed ha partecipato a commemorazioni e convegni, anche in alcune scuole, sulle vittime di mafia e della violenza di genere.

Sito istituzionale

Nel corso dell'anno 2023, il sito istituzionale è stato implementato con ulteriori informazioni e notizie aggiornate. In particolare, sono state inserite utili informazioni per l'accesso al Fondo anche con il richiamo

alle immagini trasmesse sulla Rete nazionale Rai, sia televisiva che radiofonica.

Inoltre, a seguito della modifica normativa alla legge in termini di reati intenzionali violenti, sono stati aggiornati i modelli di domanda.

CONCLUSIONI

L'obiettivo prioritario che il Commissario e l'Organo collegiale dallo stesso presieduto hanno inteso perseguire nel corso dell'anno 2023 è stato quello di corrispondere, con sempre maggiore sollecitudine e tempestività, alle istanze delle vittime della mafia e dei reati intenzionali violenti, analizzando responsabilmente le difficoltà di ordine interpretativo e procedurale emerse nello svolgimento delle riunioni deliberative.

L'attività posta in essere nell'anno 2023 per lo svolgimento della missione istituzionale, in linea di continuità con l'azione svolta negli anni precedenti, è stata rivolta prioritariamente ad assicurare la puntuale e tempestiva concessione dei benefici previsti dalla legge, garantendo una sempre più soddisfacente risposta dello Stato alle legittime aspettative delle vittime innocenti e dei loro familiari, nei tempi più rapidi possibili, con l'intento di accrescere nei beneficiari la percezione di una presenza costante e attiva dello Stato e rafforzarne la fiducia.

Dall'inizio delle sue attività, il Comitato di solidarietà ha deliberato risarcimenti in favore delle vittime di mafia per oltre 725 milioni di euro, indennizzi per le vittime dei reati intenzionali violenti per quasi 20 milioni di euro e in favore degli orfani di crimini domestici e famiglie affidatarie per oltre 1 milione e 400 mila euro.

Complessivamente, nel corso del 2023 il Comitato di solidarietà ha concesso oltre 34 milioni e 500 mila euro, quali indennizzi in favore delle vittime innocenti della criminalità organizzata di tipo mafioso, dei reati

intenzionali violenti (femminicidi, violenze sessuali) e in favore degli orfani dei crimini domestici.

In particolare, sono state 672 le istanze di accesso al Fondo di rotazione presentate dalle vittime dei reati di tipo mafioso, per un totale di circa 29 milioni e 500 mila euro di benefici concessi.

Per le vittime dei reati intenzionali violenti, come omicidi, femminicidi e violenze sessuali, le istanze presentate sono state complessivamente 320, per un importo totale di oltre 4 milioni e 600 mila euro di indennizzi riconosciuti.

Nel corso del 2023, particolare attenzione è stata dedicata anche all'esame delle 106 istanze di orfani di crimini domestici e delle famiglie affidatarie, con la concessione di oltre 650 mila euro per le borse di studio, per le spese mediche e per la formazione e l'avviamento al lavoro.

I benefici concessi testimoniano in modo concreto, attraverso un aiuto economico, la vicinanza dello Stato a chi ha pagato, a volte con la vita, la scelta di opporsi alla prevaricazione della criminalità organizzata, o che si trova, senza responsabilità, in situazioni di grave difficoltà a seguito di efferati reati.

Inoltre, nel corso dell'anno 2023, è stata svolta una intensa e continua attività di comunicazione, attraverso la pubblicazione di notizie sui siti istituzionali, la diffusione di appositi comunicati stampa e la partecipazione a numerosi convegni, finalizzata a far conoscere l'attività del Comitato e le disposizioni normative in favore delle vittime della mafia, così come delle vittime di femminicidio e di violenza sessuale e degli orfani di crimini domestici, nonché a portare a conoscenza i

benefici previsti, evidenziando che lo Stato è vicino, anche con un aiuto economico, alle vittime innocenti di tali reati e incoraggiare la presentazione delle domande.

Infine, è stata realizzata la campagna di informazione istituzionale “Torna a guardare il futuro - Lo Stato c’è, chi chiede non resta solo” promossa dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti e realizzata d’intesa con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la messa in onda di uno spot istituzionale sui canali di massima diffusione della rete televisiva pubblica, con l’obiettivo di comunicare che lo Stato è vicino con un aiuto economico alle vittime di mafia, femminicidi, violenze sessuali e di altri reati violenti, attraverso il Fondo di solidarietà e il relativo meccanismo di risarcimento previsto dalla legge.

La campagna è andata in onda nel mese di maggio, attraverso uno spot audiovisivo e radiofonico sulle reti RAI, sui canali social e sul web, per portare a conoscenza dell’opinione pubblica i benefici previsti in favore delle vittime di mafia, di femminicidio e di violenza sessuale e degli orfani di crimini domestici.

D’altra parte, rendere accessibili al cittadino tali informazioni è funzionale a potenziare il rapporto di fiducia con le Istituzioni, indefettibile valore di uno Stato che tutela la sicurezza quale bene primario ed infatti, lo Stato non lascia mai solo chi ha subito violenza.

Con azioni concrete ed aiuti economici sostiene le vittime dei reati di mafia e di quelli intenzionali violenti e i loro familiari, nonché gli

orfani di femmicidi per dare una risposta ai loro bisogni e garantire un contributo economico in contesti familiari duramente segnati da tragedie.

Migliorare il sistema di tutele per le vittime innocenti dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti è un lavoro gravoso che costituisce anche il punto di partenza di un impegno responsabile per il sostegno alle vittime innocenti, in quanto consente di alleviare - certo, solo economicamente - le difficoltà di famiglie che vivono già un dramma.

Dal 2016, infatti, il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti garantisce anche un sostegno economico a quanti sono vittime di femmicidi e violenze sessuali e dal 2018 agli orfani di crimini domestici e alle famiglie affidatarie di minori, per dare una risposta ai loro bisogni e assicurare un aiuto economico.

Misure economiche che, oltre a testimoniare in modo tangibile la vicinanza e il sostegno dello Stato a chi rimane segnato per la vita, costituiscono un supporto concreto, in particolare al diritto allo studio, attraverso l'erogazione di borse di studio e con la possibilità di frequentare gratuitamente o semi-gratuitamente convitti e altre istituzioni scolastiche.

L'auspicio e l'impegno dell'Ufficio commissariale è quello di proseguire su questa strada e poter rendere sempre più proficua l'attività svolta in favore delle vittime innocenti.

*Stampato nel mese di Febbraio 2024
da Full Print - Ariccia (RM)*